

CONSORZIO TURISTICO SA PERDA 'E IDDOCCA

Tra i Comuni di:

ALLAI

ASUNI

GENONI

LACONI

MEANA SARDO

NURAGUS

NURALLAO

RUINAS

SAMUGHEO

VILLANOVATULO

S T A T U T O

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Natura

1) Tra i Comuni di ALLAI - ASUNI - GENONI - LACONI - MEANA SARDO - NURAGUS - NURALLAO - RUINAS - VILLANOVATULO – SAMUGHEO è costituito un Consorzio Turistico, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. agosto 2000, n. 267.

Art. 2

Finalità

- 1) Gli Enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il Consorzio, si prefiggono i seguenti obiettivi:
- a) redazione ed esecuzione degli studi necessari allo sviluppo integrale della zona e al recupero ambientale del territorio;
 - b) progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di interesse comune;
 - c) programmazione e gestione di tutte le iniziative atte allo sviluppo economico e sociale del territorio, turistico, agro-pastorale, artigianale, industriale, commerciale, nonché, della valorizzazione delle risorse locali e dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demoantropologici della peculiarità della zona;
 - d) organizzazione e gestione di tutti i servizi di interesse generale dei Comuni del Consorzio.

Art. 3

Denominazione - Sede

- 1) L'organizzazione consortile assume la denominazione “SA PERDA 'E IDDOCCA”.
- 2) Il Consorzio ha sede legale in Laconi (OR), Piazza Marconi, 1;
- 3) L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) e, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato.

Art. 4

Durata - Nuove adesioni - Recesso

- 1) La durata del Consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso, e quant'altro concerne la modifica dello stesso, sono previste agli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione.

Art. 5

Rapporti con gli Enti Fondatori

- 1) Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli Enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6

Gli Organi

- 1) Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea Consortile;
 - il Presidente del Consorzio;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Art. 7

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'Organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenti delle Comunità locali nel cui seno gli Enti ausiliari mediano e sintetizzano gli interessi, economici, sociali e politici dei rappresentati.
- 2) L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statuari e controllare l'attività dei vari organi.

Art. 8

Composizione

- 1) L'Assemblea è composta dal Sindaco o un suo delegato di ciascun Comune aderente al Consorzio.
- 2) La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
- 3) Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge e sono connesse alla perdita della qualifica di Sindaco del Comune.
- 4) Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con uguale responsabilità.
- 5) Le quote di partecipazione al Consorzio sono definite in misura uguale per ciascun Comune aderente.
- 6) L'Assemblea, con la maggioranza che rappresenti almeno la metà delle quote, ha facoltà di modificare i criteri per il calcolo delle quote suddette.

Art. 9

Funzionamento

- 1) L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedono.
- 3) Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio digitale almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
- 4) Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dei Comuni aderenti e a quello del Consorzio.
- 5) Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea e dei Consiglieri degli Enti aderenti al Consorzio.
- 6) Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di

- argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
- 7) L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione al Consorzio.
 - 8) In caso di seduta deserta, l'assemblea può deliberare in seconda convocazione da tenersi un giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentate.
 - 9) Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 25% delle quote di partecipazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa, i Servizi Territoriali degli Enti Locali della Direzione Enti Locali e Finanze competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte dell'Assessorato regionale degli Enti Locali.

Art. 10

Svolgimento della seduta in modalità telematica

- 1) Qualora il Presidente lo ritenga necessario, in relazione all'urgenza di trattazione di alcuni argomenti, le sedute dell'Assemblea possono svolgersi in modalità telematica.
- 2) È esclusa la partecipazione alle sedute dell'Assemblea in modalità telematica nei casi in cui per l'approvazione degli atti è richiesta la votazione con scrutinio segreto.
- 3) Sono definite sedute in modalità telematica le riunioni dell'Assemblea in cui uno, più o tutti i componenti della stessa, nonché il Segretario del Consorzio, partecipino alla riunione in videoconferenza, ossia a distanza, anche da luoghi diversi tra loro, dalla sede del Consorzio o da altro luogo dell'incontro fissato nella convocazione.
- 4) Ciascun componente o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche dell'Assemblea è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto del proprio account di accesso alla piattaforma telematica e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione impiegato.
- 5) La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea deve avvenire con l'impiego di strumenti telematici idonei a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. l'identificazione degli intervenuti;
 - b. la reciproca percezione audiovisiva degli intervenuti, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale e, dunque, in collegamento simultaneo su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - c. la visione e la condivisione degli atti;
 - d. la discussione, l'intervento e il diritto di voto;
 - e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
 - f. la sicurezza dei dati e delle informazioni.
- 6) All'avviso di convocazione è allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.
- 7) All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario del Consorzio, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Componenti dell'Assemblea e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando la videocamera e il microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogniquale volta se ne ravvisi l'esigenza.
- 8) Le sedute dell'Assemblea in modalità telematica o mista si intendono svolte nella sede del Consorzio.
- 9) Per la validità delle sedute, gli interventi e le votazioni restano fermi i requisiti di validità richiesti dal presente regolamento per l'adunanza svolta nella sede del Consorzio.

Art. 11

Competenza

- 1) L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.
- 2) In particolare l'Assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali previsti

dal D.lgs. agosto 2000, n. 267:

- a) elegge il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e il Vice-Presidente;
- b) si pronuncia sulla decadenza e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per la ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e negli altri casi previsti dal presente statuto;
- c) determina le indennità a favore dei vari componenti degli organi del Consorzio;
- d) approva il Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Enti Locali e Consorzio;
- e) approva gli indirizzi, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, e i conti consuntivi;
- f) delibera relativamente ai contratti di mutuo, all'emissione dei prestiti obbligazionari;
- g) approva i piani finanziari e le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) approva gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- i) approva gli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
- j) approva le convenzioni con altri Enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
- k) delibera sulla partecipazione a società di capitali, limitatamente per attività connesse e strumentali.
- l) delibera sull'istituzione e sull'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi del Consorzio;
- m) esprime pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché, sulla formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo Statuto;
- n) nomina il Revisori dei conti;
- o) esercita nei confronti degli altri organi del Consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti delle Aziende speciali.

Art. 12 Deliberazioni

- 1) Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
- 2) Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
- 3) Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 4) Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le norme dettate da apposito regolamento.
- 5) Alle sedute dell'assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 13 Presidente del Consorzio

- 1) Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea consortile nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto;

- 2) Le funzioni del Presidente, in caso di impedimento sono assolte dal Vicepresidente, eletto dall'Assemblea. In assenza del Vicepresidente le funzioni sono assolte dal componente più anziano presente all'Assemblea.

Art. 14

Attribuzioni

- 1) Il Presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
 - b) controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo verifiche sull'attività degli uffici;
 - c) compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da Deliberazioni;
 - d) nomina il Segretario del Consorzio;
 - e) compie tutti gli atti che nell'ambito del Comune, sono per legge riservati al Sindaco, nei confronti delle aziende speciali dipendenti.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio del Consorzio è l'organo di Amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.
- 2) I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e amministrativa.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quadriennio e si compone di un numero variabile di Consiglieri, da un minimo di tre ad un massimo di sei, compreso il Presidente;
- 4) I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art. 16

Elezione - decadenza

- 1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, sulla base di una lista, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo dei componenti, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e Consigliere.
- 2) La lista è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del consorzio. Tale documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai Consiglieri comunali, quanto agli Amministratori delle aziende speciali.

Art. 17

Competenze

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:
 - a) piano programma;
 - b) bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
 - c) tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe;
 - d) ordinamento degli uffici e dei servizi, piano del fabbisogno del personale e relative variazioni.

- 2) Al Consiglio di Amministrazione altresì compete:
- a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
 - b) approvare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché, ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
 - d) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
 - e) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
 - f) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
 - g) adottare in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 18 **Adunanze e deliberazioni**

- 1) L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta di voti.
- 3) Il Consiglio si riunisce per decisione del presidente ordinariamente, in base alle esigenze e, comunque, a richiesta di almeno due Consiglieri.
- 4) Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
- 5) Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in modalità telematica.

La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve avvenire con l'impiego di strumenti telematici idonei a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- g. l'identificazione degli intervenuti;
- h. la reciproca percezione audiovisiva degli intervenuti, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale e, dunque, in collegamento simultaneo su un piano di perfetta parità al dibattito;
- i. la visione e la condivisione degli atti;
- j. la discussione, l'intervento e il diritto di voto;
- k. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
- l. la sicurezza dei dati e delle informazioni.

All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario del Consorzio, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando la videocamera e il microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione in modalità telematica o mista si intendono svolte nella sede del Consorzio.

Per la validità delle sedute, gli interventi e le votazioni restano fermi i requisiti di validità richiesti dal presente regolamento per l'adunanza svolta nella sede del Consorzio.

- 6) Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della giunta comunale, in ordine all'istruttoria, i pareri, le forme e le modalità di redazione pubblicazione; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Consorzio.

Art. 19
Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, che coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione, ed assicura l'unità delle attività;
- 2) Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea;
- 3) In particolare, il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
 - b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
 - c) firma la corrispondenza dei documenti relativi all'attività del Consiglio;
 - d) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli Consiglieri;
 - e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
 - f) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
 - g) compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti o da Deliberazioni.

Art. 20
Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea.

Art. 21
Prerogative e responsabilità degli amministratori

- 1) Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dal D.lgs. 18.8.2000 n. 267 art. 78 comma, 2, art. 79 commi 3 e 4, art. 81, 85 e 86.
- 2) Agli Amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti locali.
- 3) I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare, alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

CAPO III
- ORGANI GESTIONALI -
- STRUTTURE ED UFFICI -

Art. 22
Principi e criteri generali -

- 1) Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
- 2) L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dai Responsabili dei servizi del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre ai Responsabili dei servizi spetta la gestione amministrativa,

finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

- 3) Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 23

- Personale -

- 1) Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
- 2) Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina del settore e dai C.C.N.L. vigenti.
- 3) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate.

Art. 24

Segretario del Consorzio

- 1) Il Segretario viene nominato dal Presidente del Consorzio.
- 2) L'incarico di Segretario del Consorzio viene attribuito preferibilmente al Segretario di uno degli Enti consorziati.
- 3) Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia nei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'Ente.

Art. 25

Responsabili dei Servizi

- 1) I Responsabili dei servizi esercitano le attribuzioni gestionali stabilite per ciascuno di essi nel regolamento, che si adegua ai principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) Ad essi sono assegnate, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) sono preposti e responsabili, sia della direzione di strutture organizzative, che in specifici programmi o progetti loro affidati. Sono dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti nell'ambito degli indirizzi e delle direttive ricevuti;
 - b) predispongono programmi, progetti, ricerche, studi, proposte, bozze e schemi di atti e provvedimenti e relazioni;
 - c) adottano gli atti di carattere organizzativo-gestionale del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'Amministrazione;
 - d) ordinano beni e servizi in osservanza delle norme vigenti;
 - e) vigilano e controllano sull'attività del personale dipendente e verificano la efficacia ed efficienza dell'apparato cui essi sono preposti, anche attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
 - f) possono stipulare contratti ed assumere la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con l'osservanza dei principi del presente statuto, dei criteri e delle modalità fissati dal regolamento;
 - g) adottano e sottoscrivono gli atti, anche a rilevanza esterna, di natura gestionale, per i quali sia stata attribuita o delegata la competenza in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari;
 - h) liquidano spese regolarmente ordinate;
 - i) sottoscrivono gli ordini di pagamento e di incasso;
 - l) adottano atti di mobilità interna al settore o al servizio cui sono preposti, autorizzano congedi, permessi, missioni, straordinari, con il rispetto della disciplina contrattuale in materia; propongono provvedimenti disciplinari, contestano addebiti ed adottano il

- richiamo verbale;
- m) per dovere d'ufficio o per impulso di organi funzionalmente sovraordinati, curano e provvedono, in conformità alle direttive del direttore generale, a tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - n) curano e provvedono, in conformità alle direttive del Segretario, all'attuazione e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione;
 - o) adottano i provvedimenti necessari per l'accettazione lo svincolo delle cauzioni;
 - p) partecipano a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione anche esterne all'ente;
 - q) formulano e sottoscrivono pareri tecnico-contabili ed amministrativi;
 - r) emanano direttive ed ordini nell'ambito delle loro attribuzioni;
 - s) concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dall'apparato;
 - t) rilasciano nell'ambito del principio del diritto d'accesso, d'informazione e di trasparenza, documenti, notizie ed atti ai cittadini ed ai consiglieri con l'osservanza della normativa in materia.

Art. 26

Incompatibilità e responsabilità

- 1) A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché, ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.
- 2) Non possono essere nominati impiegati del Consorzio i Consiglieri degli Enti locali associati.
- 3) Il personale del Consorzio è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

CAPO IV

GESTIONE FINANZA

E CONTABILITA'

Art. 27

Criteri informativi della gestione

- 1) Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza ed economicità ed ha l'obbligo di pareggio di bilancio.
- 2) Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 3) Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza locale.

Art. 28

Patrimonio

- 1) Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti locali, all'atto della istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.
- 2) I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29

Capitale di dotazione

- 1) Il capitale di dotazione è costituito dai fondi liquidi conferiti dagli Enti all'atto della costituzione del Consorzio e successivamente.

Art. 30
Trasferimenti per la partecipazione alle spese

- 1) Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in sede di redazione del bilancio.
- 2) Gli Enti consorziati, hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

Art. 31
Programmazione

- 1) Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale. Il Piano Programma comprende un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra gli Enti Locali ed il Consorzio.
- 2) Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti ~~dal direttore e~~ dal Responsabile del servizio, adottati dal Consiglio di Amministrazione, ed approvati dall'Assemblea.
- 3) L'Assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

Art. 32
Bilancio

- 1) L'ordinamento contabile e finanziario del Consorzio si informa alle disposizioni di legge applicate agli Enti Locali. Nella redazione e predisposizione del bilancio annuale vanno osservati i principi dell'annualità, dell'unicità, della legalità, della veridicità, della pubblicità, e del pareggio economico-finanziario. L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.
- 2) Il bilancio di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene predisposto dal Responsabile del servizio, adottato dal Consiglio di Amministrazione e, dopo aver acquisito il parere del Revisore, è approvato dall'Assemblea consorziale entro il 31 dicembre o altro termine previsto dalla legge.
- 3) Gli allegati al bilancio sono quelli prescritti per i bilanci degli enti locali.

Art. 33
Conto consuntivo

- 1) Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato dal Responsabile del Servizio al Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il conto viene adottato dal Consiglio e trasmesso nei cinque giorni successivi al Revisore per la predisposizione della relazione di accompagnamento.
- 3) Entro il termine previsto dalla legge, la relazione del Revisore e quella eventuale del Consiglio di Amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'Assemblea consorziale per l'approvazione.

Art. 34
Contratti ed appalti

- 1) Un apposito regolamento dei contratti disciplina appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni di legge.

- 2) Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il direttore può sostenere in economia.

Art. 35 **Servizio di tesoreria**

- 1) Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.
- 2) Il servizio di tesoreria o di cassa viene affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un istituto di credito, dopo aver ottemperato alle vigenti disposizioni e negoziato le condizioni dei servizi.

CAPO V **VIGILANZA E CONTROLLO**

Art. 36 **Rimozione e sospensione**

- 1) Il Presidente del consorzio ed i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 37 **Revoca**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea consortile, con la maggioranza assoluta dei componenti, nelle forme e con le modalità previste dall'Art. 52 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
- 2) Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del Presidente del Consorzio.

Art. 38 **Decadenza**

- 1) Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.
- 2) La decadenza è dichiarata dall'assemblea su proposta del Presidente.

Art. 39 **Raccordo con gli Enti**

- 1) Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura dei Responsabili dei servizi, agli Enti associati, copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Presidente del Consorzio ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 40 **Interventi degli Amministratori**

- 1) I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché, i Consiglieri Comunali aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio, tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

- 2) Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 41 **Revisore dei conti**

- 1) Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea e deve essere iscritto nell'elenco dei revisori dei conti.
- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze, consultare i dirigenti, nonché, i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.
- 3) Il Revisore, se invitato, assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI **TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE**

Art. 42 **Trasparenza**

- 1) Il Consorzio uniforma la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini per garantire l'imparzialità della gestione.
- 2) Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione.
- 3) Il Consorzio per favorire, la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.
- 4) Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicizzazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 43 **Albo delle pubblicazioni**

- 1) Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme, prevedono la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio; contestualmente, gli atti vengono trasmessi per la pubblicazione, a tutti i Comuni che fanno parte del Consorzio.
- 2) L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 44 **Accesso e partecipazione**

- 1) I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché, i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
- 2) Il regolamento da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
- 3) Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
- 4) Allorché, un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento.
- 5) Il Regolamento individua il Funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità

dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché, il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Art. 45

Partecipazione utenti

- 1) Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
- 2) A tal fine il Consorzio è impegnato a:
 - assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
 - promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
 - curare i rapporti con le Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici;
 - predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.
- 3) Il Consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione. I risultati sono comunicati agli Enti associati.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46

Funzione normativa

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
- 2) La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
- 3) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché, per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 47

Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali.